

STATUTO

**EMMANUEL COOPERATIVA
SOCIALE S.C.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GARLASCO PV VIA DON MINZONI 3

Numero REA: PV - 240122

Codice fiscale: 02025580180

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Vigevano (PV) il 28 maggio 1974, residente a Vigevano (PV),	
	Corso Genova n. 190, codice fiscale: ZZI LSN 74E28 L8720.	
	E' assente il solo socio:	
	GORLA DAVIDE, nato a Abbiategrasso (MI) il 30 novembre 1976,	
	residente a Mollia (VC), via Andreis n. 3, codice fiscale:	
	GRL DVD 76S30 A010Q;	
	in quanto iscritto al libro soci da meno di tre mesi e quindi	
	privo del diritto di voto e di intervento in assemblea.	
	Firmato in originale:	
	VITALI FRANCESCO	
	GIUSEPPE FANFARONI NOTAIO - (sigillo)	

	Allegato "B" all'atto rep. n.2877/1994	
	<i>STATUTO DELLA COOPERATIVA</i>	
	"EMMANUEL Cooperativa Sociale s.c.r.l."	
	<i>DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</i>	
	Art. 1. Denominazione	
	E' costituita una società Cooperativa Sociale ai sensi della	
	legge 381/1991, sotto la denominazione:	
	"EMMANUEL Cooperativa Sociale s.c.r.l."	
	Art. 2. Norme applicabili	
	La società ha scopo mutualistico e, per quanto non stabilito	
	nel presente statuto, è retta dai principi della mutualità,	
	ai sensi delle leggi vigenti in materia e delle norme del	
	libro V, Titolo VI del Codice Civile.	

	Per quanto non previsto dal citato Titolo VI, alla	
	cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	Qualora dovessero essere superati i limiti di cui al secondo	
	comma dell'articolo 2519 c.c. l'organo amministrativo dovrà	
	senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli	
	opportuni provvedimenti.	
	Art. 3. Sede	
	La Società ha sede in Garlasco (PV).	
	Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è	
	deciso dai soci e la relativa pubblicità sarà attuata dagli	
	amministratori come per legge.	
	Art. 4. Oggetto	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira in primo	
	luogo ai principi cristiani di fratellanza, solidarietà e	
	carità e si prefigge:	
	a) di favorire un rapporto di fraternità e di servizio tra i	
	soci, capace di coinvolgere tutti coloro che hanno maturato o	
	intendono maturare una scelta di fede vissuta e di servizio	
	cristiano, con particolare riguardo ai soci svantaggiati	
	appartenenti alle categorie protette o in posizione di	
	disagio;	
	b) di realizzare forme concrete di responsabilità e	

	promozione sociale, umana e cristiana mediante il lavoro in	
	cooperativa per un successivo inserimento nel mondo del	
	lavoro dei soci che non siano più svantaggiati o non si	
	trovino più in posizione di disagio o di appartenenza alle	
	categorie protette. La cooperativa si ispira altresì ai	
	principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e anche in rapporto ad essi agisce. Questi principi	
	sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,	
	un rapporto equilibrato con lo stato e le istituzioni	
	pubbliche. Nel raggiungimento dei suoi scopi, la cooperativa,	
	avendo funzioni di solidarietà, potrà accettare donazioni,	
	eredità, erogazioni liberali e legati, devoluti a favore	
	della cooperativa per il raggiungimento delle finalità di cui	
	sopra. Secondo quanto indicato nel sesto principio	
	dell'alleanza cooperativa, per poter curare nel miglior modo	
	gli interessi dei soci e della collettività, la cooperativa	
	dovrà cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con	
	le altre cooperative, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso attività produttive agricole, artigianali,	
	commerciali e industriali nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa di persone socialmente	

	svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento) dei lavoratori. I lavoratori, persone svantaggiate,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381. In relazione a ciò la cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto	
	terzi, nei terreni e locali propri o di terzi:	
	- Aziende in proprietà o in affitto,	
	- Attività di coltivazione, fabbricazione, conservazione,	
	montaggio, assemblaggio e trasformazione di prodotti propri o	
	per conto di terzi,	
	- Lavorazioni a favore di terzi con mezzi propri e/o di terzi,	
	- Attività di manutenzione di verde pubblico o privato,	
	- Attività di manutenzione, custodia e pulizia di beni	
	immobili di terzi,	
	- Attività finalizzate alla commercializzazione, anche	
	mediante l'apertura di esercizi commerciali ad hoc, dei	
	propri prodotti o di simili, non prodotti dalla cooperativa,	
	nonchè di libri,	
	- Attività di litografia, fotocomposizione, stampa e	
	legatoria,	
	- Attività edili per conto proprio o di terzi,	
	- Attività di allevamento e agricole,	
	- Attività editoriale, nel rispetto delle vigenti leggi,	
	- Attività di intrattenimento culturale, musicale, ludico e/o	

	sportivo,	
	- Attività di import - export di articoli religiosi e affini,	
	- Attività di ristorazione e di ricettività collettiva, di	
	conduzione di case di accoglienza e per ritiri spirituali per	
	conto proprio e di terzi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa e affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria -	
	come attività comunque non prevalente e non intrapresa nei	
	confronti del pubblico e per il migliore conseguimento	
	dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a	
	società in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi -	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai	
	medesimi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire	
	lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà	
	istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto	
	sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	

	confronti di terzi non soci.	
	Art. 5. Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2080 (duemila ottanta).	
	<i>CAPITALE E SOCI</i>	
	Art. 6. Capitale, quote e conferimenti	
	Il capitale della Società non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è diviso in quote ai sensi di legge, del	
	valore nominale minimo di euro 55,00 (cinquantacinque/00).	
	E' costituibile un fondo di potenziamento aziendale mediante	
	i conferimenti dei singoli soci sovventori di cui all'art. 12.	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	Art. 7. Numero di soci e misura della partecipazione	
	Il numero dei Soci è illimitato, ma comunque superiore a tre.	
	Qualora il numero dei soci si riduca al di sotto di tale	
	limite, si applica l'articolo 2522 c.c..	
	Nessun socio può avere una quota complessiva superiore ai	
	limiti di legge, salve le deroghe di legge.	
	Art. 8. Requisiti dei soci	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono	
	perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	Se il numero di soci diventa superiore a 9 (nove), possono	
	altresì essere socie anche le persone giuridiche pubbliche o	

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività proprie delle cooperative sociali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci "lavoratori" che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli	
	organi competenti;	
	b) soci "volontari", che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci "volontari" non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge	
	381/91.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Non possono in ogni caso divenire soci coloro che hanno un	
	interesse in contrasto con quelli della cooperativa e coloro	
	che esercitano in proprio imprese identiche o affini con	
	quelle della cooperativa.	
	Art. 9. Ammissione di nuovi soci	
	.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome o la denominazione, il luogo e data di	

	nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere	
	e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere	
	iscritto;	
	c) l'ammontare della partecipazione sociale che si propone di	
	sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge.	
	.2. Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo	
	amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto	
	secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice	
	Civile.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata dall'organo	
	amministrativo all'interessato entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricezione della domanda. Trascorso tale termine senza	
	risposta la domanda si intenderà rigettata e il richiedente	
	potrà, ai sensi e nei termini del citato articolo 2528 c.c.,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	In caso di accoglimento della domanda, il richiedente dovrà	
	sottoscrivere le quote entro 30 (trenta) giorni dalla	
	comunicazione dell'ammissione.	
	Art. 10. Versamenti dei soci	
	.1. Le quote sottoscritte dai soci fondatori o dai nuovi soci	
	dovranno essere liberate per un quarto del loro valore	
	nominale al momento della sottoscrizione e per la restante	
	parte nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo	

	amministrativo.	
	.2. I nuovi soci dovranno inoltre versare, all'atto della	
	sottoscrizione, l'intero sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2528 c.c.	
	.3. Il socio che non esegue il pagamento delle quote può	
	essere escluso ai sensi dell'articolo 2531 c.c.	
	Art. 11. Domiciliazione	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e	
	con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	<i>SOCI SOVVENTORI</i>	
	Art. 12. Soci Sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli	
	precedenti del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 13. Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota minima è di Euro 100,00 (cento/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui all'art. 6 del presente	
	statuto.	
	Art. 14. Alienazione delle quote dei soci sovventori	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente mediante	
	lettera raccomandata e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota,	
	secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla	
	stregua del successivo articolo 15), comma 2 lett. e).	
	Art. 15. Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea.	
	La delibera di emissione deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti ai soci sovventori sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 300,00 (trecento/00) euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 2 voti oltre a 300,00 (trecento/00) euro e fino a 1.000,00	
	(mille/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre a 1.000,00 (mille/00) euro e fino a 2.000,00	
	(duemila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre a 2.000,00 (duemila/00) euro e fino a 5.000,00	
	(cinquemila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre a 5.000,00 (cinquemila/00) euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	

	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 16. Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	
	<i>SCIoglimento del Rapporto Sociale</i>	
	Art. 17. Recesso	
	Ciascun socio può recedere dalla società nei casi previsti	
	dalla legge e si applica in tal caso l'articolo 2532 c.c..	
	Il recesso non può essere parziale e ha effetto sia per il	
	rapporto sociale che, in deroga all'articolo 2532 c.c., per	
	il rapporto mutualistico, dal momento della comunicazione al	
	socio del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 18. Esclusione	
	Il socio può essere escluso con delibera dell'Organo	
	Amministrativo a lui comunicata con lettera raccomandata nei	

	casi previsti dalla legge.	
	Si applica l'articolo 2533 c.c.	
	Art. 19. Morte del socio	
	In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo seguente.	
	Art. 20. Liquidazione della quota	
	Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto	
	spetta la liquidazione della quota da attuarsi ai sensi	
	dell'articolo 2535 c.c.	
	Le quote vanno rimborsate sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale, ma mai in misura superiore al valore	
	nominale della quota del socio escluso, receduto o defunto.	
	La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo	
	eventualmente versato dal socio in sede di sottoscrizione	
	della quota, se sussiste nel patrimonio della società e non	
	sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla	
	approvazione del bilancio.	
	Il socio uscente o gli eredi del socio defunto rispondono	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati e per il caso di insolvenza della società nei limiti	
	dell'articolo 2536 c.c..	
	Art. 21. Trasferimento delle quote	

	Le quote sono incredibili.	
	Spetta al socio il diritto di recesso ai sensi dell'articolo	
	2530 c.c..	
	Il recesso potrà essere esercitato, con preavviso di tre	
	mesi, solo dopo che siano decorsi due anni dall'ingresso del	
	recedente in società e conformemente alla sopra descritta	
	disciplina generale del recesso.	
	<i>DECISIONI DEI SOCI</i>	
	Art. 22. Materie riservate alla competenza dei soci	
	I soci decidono, con le modalità di cui ai successivi	
	articoli:	
	a) sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	in particolare dagli articoli 2479 comma secondo e 2484	
	numero 6) c.c.;	
	b) sulle materie riservate alla loro competenza dal presente	
	statuto;	
	c) sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongano alla loro approvazione;	
	d) sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	e) sulla proposta di ammissione a procedure concorsuali.	
	Art. 23. Decisioni in forma assembleare e non assembleare	
	Le decisioni dei soci devono inderogabilmente essere adottate	
	con deliberazione assembleare, espressa mediante voto palese	

	dei soci, oltre che nei casi di cui al comma quarto	
	dell'articolo 2479 c.c. e in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge o dal presente statuto, nelle ipotesi di cui al	
	precedente articolo lettere d), e) ed f).	
	In ogni altro caso la decisione potrà essere adottata ai	
	sensi del successivo articolo.	
	<i>DECISIONI DEI SOCI IN FORMA NON ASSEMBLEARE</i>	
	Art. 24. Consultazione scritta	
	Salvo il disposto del precedente articolo, le decisioni dei	
	soci possono essere assunte, su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, del Collegio Sindacale, se esistente, sulla	
	base di consultazione scritta.	
	L'avvio della procedura di consultazione deve essere	
	comunicata dal proponente alla società con mezzo idoneo a	
	dimostrare la data di ricezione.	
	La decisione verrà assunta sulla base di una pluralità di	
	documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti	
	chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno	
	inviati in pari data dal proponente a tutti i soci, agli	
	amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se	
	nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento	
	da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure	
	"visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto",	
	provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da	
	lui sottoscritto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.	

	Sono considerate forme idonee all'invio dei documenti e alla	
	risposta anche il telefax e la posta elettronica, purchè in	
	questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma	
	digitale e purchè, in ogni caso, il mezzo sia idoneo a	
	assicurare la prova dell'avvenuto consenso e la data	
	dell'invio.	
	La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dalla data in cui la società ha	
	ricevuto la comunicazione di avvio della procedura di cui al	
	primo comma, pervengano alla società stessa le dichiarazioni	
	di approvazione di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale.	
	Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere	
	trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..	
	Hanno diritto di partecipare alle decisioni i soci che alla	
	data di comunicazione di avvio della procedura risultino	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.	
	La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste	
	da questo articolo deve essere rilasciata per iscritto e	
	dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla	
	decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua	
	sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra	
	equivalente.	
	<i>DELIBERAZIONI DEI SOCI IN FORMA ASSEMBLEARE</i>	
	Art. 25. Assemblee.	

	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	La convocazione dovrà essere effettuata con lettera	
	raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuta spedizione o ricevimento	
	prima dei suddetti termini.	
	L'avviso dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dai libri sociali o al rispettivo numero	
	di fax o indirizzo di posta elettronica pure risultanti dai	
	libri sociali.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	

Art. 26. Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

a) è rappresentato l'intero capitale sociale,

b) tutti gli amministratori e i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione,

c) nessuno dei presenti (soci, amministratori e sindaci) si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 27. Intervento e voto a distanza

.1. Intervento. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.

.2. Audio/Videoconferenza

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'	
	ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire e che sia ivi indicata per esteso la	
	deliberazione proposta.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze.	
	.3. Voto per corrispondenza	
	Qualora l'avviso di convocazione lo preveda, ogni socio può	
	esercitare il proprio voto per corrispondenza.	
	L'avviso di convocazione deve in tal caso contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per	
	corrispondenza;	
	b) la scheda di voto o le modalità per richiederla;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il	
	termine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni proposte per esteso.	

	La scheda di voto è predisposta dalla società e contiene le	
	proposte di deliberazione e le generalità del titolare del	
	diritto di voto.	
	Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal	
	titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di	
	deliberazione mediante sottoscrizione della scheda e	
	apposizione della data.	
	Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della	
	determinazione dei quorum deliberativi e, ove previsti,	
	costitutivi, si tiene conto delle schede e delle attestazioni	
	pervenute alla società entro le quarantotto ore precedenti	
	l'assemblea.	
	Il voto espresso per corrispondenza conserva validità anche	
	per le successive convocazioni della stessa assemblea.	
	Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa	
	pervenuta alla società almeno quarantotto ore precedenti	
	l'assemblea.	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle	
	indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per	
	corrispondenza non si computano ai fini della regolare	
	costituzione dell'assemblea.	
	Art. 28. Rappresentanza in assemblea	
	Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta	
	che deve essere conservata dalla società, conferita ad altro	
	socio o, nell'ipotesi di cui all'articolo 2539 secondo comma	

	c.c., ad uno dei soggetti ivi indicati.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e	
	limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per la seconda convocazione.	
	E' ammessa anche la procura generale a valere per più	
	assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori,	
	ai sindaci o al revisore, se nominati.	
	Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10	
	(dieci) soci.	
	Art. 29. Svolgimento, diritto di voto e maggioranze	
	.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, se nominato, e, in sua mancanza, dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	.2. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro soci almeno tre mesi prima della data fissata per	
	l'assemblea.	
	.3. Ciascun socio cooperatore, fatto salvo il coefficiente	

	correttivo per i soci sovventori di cui all'art. 15, comma 4,	
	ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	.4. L'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente	
	o rappresentata almeno la metà dei voti di cui dispongono	
	tutti i Soci e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto	
	infra precisato.	
	Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dall'art. 2479 c.c. e	
	dal numero 6) dell'articolo 2484 c.c., l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di più della metà dei voti di cui	
	dispongono tutti i Soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il	
	diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica	
	l'articolo 2368, comma 3 c.c.	
	.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se	
	nominato o dal notaio.	
	Il verbale deve avere il contenuto di cui all'articolo 2375	
	c.c. e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	

Art. 30. Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dai soci in sede di nomina con decisione assembleare o non assembleare:

a) ad un amministratore unico;

b) a un Consiglio di Amministrazione composto da due o più amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) a due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, che opereranno secondo le disposizioni degli articoli 2257 e 2258 codice civile.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni per cui tale competenza è prevista dalla legge o dal presente statuto e in particolare quelle relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione e all'aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 e quelle di cui al primo comma dell'articolo 2544 c.c..

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o

	disgiuntamente l'amministrazione.	
	Non possono essere nominati Amministratori e se nominati	
	decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'art. 2382 codice civile.	
	Si applica agli amministratori, salvo diversa decisione	
	all'atto di nomina, il divieto di concorrenza di cui all'	
	articolo 2390 c.c.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili, hanno diritto al	
	rimborso delle spese comprovate da documenti giustificativi e	
	sostenute per la società cooperativa ma non hanno diritto ad	
	alcun compenso per la loro carica.	
	Art. 31. Durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato al momento della	
	nomina e sono rieleggibili.	
	Anche la revoca degli amministratori potrà essere stabilita	
	dai soci con decisione in forma assembleare o non assembleare.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori gli altri amministratori provvedono a	
	sostituirli; gli amministratori così nominati restano in	
	carica sino alla prossima assemblea che, qualunque sia	
	l'oggetto all'Ordine del giorno, dovrà decidere in merito	

	alla conferma o alla nomina.	
	Art. 32. Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente ed eventualmente uno o più vice	
	presidenti.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate:	
	a) in adunanza collegiale mediante apposita deliberazione;	
	b) con decisione in forma non collegiale.	
	In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque	
	in caso di decisioni che riguardano gli argomenti di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c., l'alienazione,	
	l'acquisto o la costituzione di garanzie relativamente a beni	
	immobili, mobili registrati, aziende o rami di essa,	
	partecipazioni in società di ogni tipo, la costituzione di	
	società o enti cui la società partecipi, la stipulazione di	
	contratti di leasing relativi a immobili o mobili registrati,	
	il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza	
	collegiale.	
	Art. 33. Deliberazioni collegiali	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente	
	informati sulle materie da trattare.	

	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente	
	articolo che regola il funzionamento dell'assemblea dei soci	
	e delle quali si darà atto nei relativi verbali.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori .	

Art. 34. Decisioni non collegiali

Ferme le materie riservate alla competenza collegiale dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte, su iniziativa di uno o più amministratori, sulla base, di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati in pari data dal proponente alla società e a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati. Ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento. Sono considerate forme idonee all'invio e alla risposta anche il telefax o la posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale e purchè in ogni caso il mezzo sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso e la data dell'invio. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui la società ha ricevuto il documento di cui al primo comma, pervengano presso la stessa le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori in carica. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione

	pervenuta nel termine prescritto.	
	Le decisioni così assunte devono senza indugio essere	
	trascritte nell'apposito libro di cui all'articolo 2478	
	numero 3) c.c. e la relativa documentazione conservata dalla	
	società.	
	Art. 35. Poteri di gestione e deleghe	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della	
	società. A tal fine l'organo amministrativo potrà compiere	
	tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di	
	straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di	
	quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente	
	statuto riservano espressamente ai soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli	
	articoli 2475 e 2544 c.c., può delegare proprie attribuzioni	
	in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo e	
	sesto dell' articolo 2381 c.c.	
	Nel caso siano nominati più amministratori senza che formino	
	un Consiglio:	
	- in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina,	
	in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli	

	amministratori disgiuntamente tra loro;	
	- i singoli amministratori, se provvisti di poteri congiunti,	
	non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui	
	si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno	
	alla società;	
	- qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, ciascun amministratore ha diritto di opporsi	
	all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di	
	gestione. L'opposizione deve attuarsi con atto scritto	
	comunicato alla società prima che l'atto oggetto di	
	opposizione sia compiuto. In tal caso la decisione sul	
	compimento dell'atto è rimessa ai soci.	
	Art. 36. Rappresentanza	
	L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, ferma	
	restando nei rapporti interni e a pena del risarcimento dei	
	danni, la necessità della preventiva decisione da parte	
	dell'organo amministrativo legittimato ai sensi del presente	
	statuto, la rappresentanza della società spetta	
	disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	e a ciascun Amministratore delegato, se nominato.	
	Nel caso in cui non sia costituito un consiglio di	
	amministrazione, la rappresentanza della società spetterà a	
	ciascun amministratore in via congiunta o disgiunta dagli	
	altri, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	

	di nomina i poteri di gestione.	
	Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono	
	opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi	
	che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della	
	società.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Art. 37. Compenso degli amministratori	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio, ma non hanno diritto ad alcun	
	compenso per la loro carica.	
	<i>CONTROLLI</i>	
	Art. 38. Collegio Sindacale	
	I soci possono nominare il collegio sindacale, la cui nomina	
	e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma	
	dell'articolo 2477 c.c..	
	Quando è nominato il Collegio Sindacale, esso ha i doveri e i	
	poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita	
	il controllo contabile sulla società. Si applicheranno, in	
	quanto compatibili e non derogate dal presente statuto, le	
	corrispondenti disposizioni in materia di società per azioni.	
	Le riunioni del collegio potranno tenersi anche per	
	audioconferenza o videoconferenza e in tal caso si	
	applicheranno le disposizioni sopra previste per le adunanze	

	del consiglio di amministrazione.	
	Art. 39. Composizione e durata - Cessazione	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è	
	nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso	
	collegio.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dalla assunzione della carica e	
	sono rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	La cessazione e sostituzione dei sindaci è regolata dagli	
	articoli 2400 e 2401 del c.c. .	
	Art. 40. Cause di ineleggibilità e decadenza	
	Sia nel caso di obbligatorietà della nomina che in quello di	
	sua facoltatività si applica l'articolo 2399 comma primo e	
	secondo c.c.	
	<i>PATRIMONIO E BILANCIO</i>	
	Art. 41. Bilancio	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di	

	ogni anno.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci, con delibera	
	assembleare o decisione non assembleare, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma	
	dell'articolo 2364 c.c. il bilancio potrà essere approvato	
	nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Il bilancio deve essere presentato dagli amministratori ai	
	soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia,	
	firmata da un amministratore e corredata dalle relazioni	
	prescritte dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima	
	della assemblea convocata per approvarlo o della	
	corrispondente decisione non assembleare dei soci.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del	
	Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice	
	Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità	
	sociale deve essere organizzata in modo da permettere di	
	determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i	
	soggetti estranei alla compagine sociale.	
	Art. 42. Utili e riserve	

	Nessun utile può essere distribuito ai soci.	
	Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:	
	a) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo	
	ammontare, in misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, fermo l'eventuale disposto della	
	normativa speciale in materia circa l'ammontare e i	
	beneficiari dell'attribuzione, in misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	c) la quota di utili non assegnata ai sensi delle lettere	
	precedenti dovrà essere, con la decisione che approva il	
	bilancio, destinata a riserva.	
	Art. 43. Requisiti mutualistici	
	E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile,	
	alla società cooperativa di:	
	a) distribuire dividendi in qualsiasi misura;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà	
	devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	Art. 44. Ristorni	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, la distribuzione di ristorni ai soci	
	proporzionalmente alla qualità e quantità del lavoro prestato	
	nella cooperativa, nel rispetto del principio di parità di	
	trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile, di	
	ogni altra disposizione civilistica e fiscale e secondo gli	
	ulteriori criteri indicati nel regolamento mutualistico	
	redatto ed approvato ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma,	
	Codice Civile.	
	<i>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</i>	
	Art. 45. Scioglimento della cooperativa	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, deliberando	
	sugli argomenti di cui all'art. 2487 comma 1 lettere a), b) e	
	c) del c.c. .	
	Salva diversa delibera dell'assemblea, a ciascun liquidatore	
	disgiuntamente dagli altri compete il potere di compiere	
	tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà,	
	a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda	

	sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare	
	procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie	
	di atti.	
	REGOLAMENTI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 46. Regolamenti	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere	
	disciplinati da regolamenti ai sensi dell'ultimo comma	
	dell'articolo 2521 c.c..	
	I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e	
	approvati dall'assemblea ai sensi di legge.	
	Art. 47. Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle attinenti alla	
	validità delle delibere assembleari, dovesse insorgere tra i	
	soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati	
	del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.	
	Tale soggetto dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti)	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui egli non proceda alla nomina nel termine	
	previsto, la stessa sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	

	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla	
	nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, secondo la	
	procedura prevista dal regolamento arbitrale nazionale della	
	Camera Arbitrale di Milano.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale. In tale caso la clausola è vincolante per costoro a	
	seguito dell'accettazione dell'incarico.	
	La modifica o soppressione della presente clausola	
	compromissoria deve essere approvata dai soci che	
	rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I	
	soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Firmato in originale:	
	VITALI FRANCESCO	
	GIUSEPPE FANFARONI NOTAIO - (sigillo)	
